

N. R.G. 2106/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del Giudice Emma Cosentino,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. n. **2106/2018**, promossa da:

....., rappresentate e difese
dall'Avv. Matteo Nanni, elettivamente domiciliato presso il Suo studio in Via Frassinago
n. 6, Bologna.

RICORRENTE

contro

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, POLICLINICO S.
ORSOLA MALPIGHI, in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso
dagli Avv.ti Cristina Caravita e Simona Maietti, elettivamente domiciliata presso la sede
dell'Avvocatura dell'Ente, in Via Massarenti n. 9, Bologna.

RESISTENTE



contro

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI NAPOLI FEDERICO II, in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Messina, con studio in Viale A. Gramsci n. 19, Napoli.

RESISTENTE

Avente ad oggetto: Trasferimento. Risarcimento ed altro.

CONCLUSIONI

Il procuratore della ricorrente conclude come in ricorso perché il Tribunale voglia:

“nel merito e in via principale:

- accertare e dichiarare il diritto al trasferimento definitivo delle ricorrenti Sig.ra presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria 'Federico II' di Napoli con decorrenza dal 16.12.2018 o in subordine dalla diversa data ritenuta utile;

nel merito e in via subordinata:

- condannare le controparti resistenti, l'Azienda Ospedaliera Universitaria 'Federico II' di Napoli e l'Azienda Osp. Univ. di Bologna Policlinico S. Orsola – Malpighi, in persona dei rispettivi leg. rapp.ti p.t., in solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti subiti dalle due ricorrenti e da quantificarsi in via equitativa;

in ogni caso:

- con vittoria di spese del giudizio, compenso professionale ex D.M. n. 55/2014, oltre oneri come per legge, a carico della parte soccombente.”.

Il procuratore della resistente AOU BO conclude come in memoria perchè il Tribunale voglia:



*“rigettare le domande formulate dalle ricorrenti nei confronti di AOU BO e quindi la richiesta condanna in solido tra le resistenti al risarcimento dei danni tutti presuntivamente subiti dalle ricorrenti da quantificarsi in via equitativa ...
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio anche della fase cautelare.”.*

Il procuratore della resistente la resistente AOU Federico II di Napoli conclude come in memoria perché il Tribunale voglia:

“... rigettare il ricorso, ovvero, alternativamente, disporre il trasferimento dei lavoratori a far data (ora per allora) rispettivamente, dal 1° agosto 2018 (sig.ra Bartolomucci) e dal 1° settembre 2018 (Stagliano)”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

a. Con ricorso depositato davanti al Giudice del lavoro di Bologna in data 7.9.2018 le ricorrenti, per i motivi dettagliatamente indicati, concludevano come sopra.

b. Si costituivano in giudizio le resistenti che, per i motivi dettagliatamente indicati, concludevano per il rigetto del ricorso.

c. Alla prima udienza prevista per la comparizione delle parti in data 13.11.2019 si procedeva all'interrogatorio libero delle ricorrenti e veniva effettuato il tentativo di conciliazione e la causa veniva rinviata all'udienza del 27.11.2018 per la conciliazione o il prosieguo.

In corso di causa veniva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c., accolto con decreto *inaudita altera parte* in data 5.12.2018 confermato l'8.1.2019 a seguito dell'udienza del 28.12.2018.

All'udienza la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 10.4.2019 autorizzandosi il deposito di note entro dieci giorni prima dell'udienza e poi, per i motivi indicati, a quella del 16.10.2019 e del 28.4.2020 e poi, stante l'emergenza sanitaria, a quella del 22.7.2020, tenutasi, sull'accordo delle parti, virtualmente, con deposito di note autorizzate e repliche.



d. All'udienza, valutate le conclusioni delle parti, il Giudice si ritirava per deliberare e successivamente pronunciava sentenza, depositata telematicamente, con cui definiva il giudizio dando contestuale lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La domanda è fondata e deve essere accolta.

1a. Con ricorso depositato al Tribunale di Bologna, nell'ambito del quale effettuavano poi domanda ex art. 700 c.p.c., in corso di causa, nei confronti della Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola Malpighi e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, i, concludevano come sopra, chiedendo in via d'urgenza il trasferimento a Napoli.

Le ricorrenti sono risultate vincitrici a seguito di partecipazione al bando 24.5.2017 per la copertura di 45 posti presso l'Ospedale di Napoli, hanno ricevuto il nulla osta preventivo dalla Azienda di Bologna, sono state ammesse al trasferimento dalla Azienda di Napoli, non hanno potuto prendere servizio effettivo nella data indicata dalla Azienda di Napoli per il mancato accordo delle due Aziende Sanitarie sulle tempistiche del trasferimento stesso, pretendendo la Azienda di Bologna, sia pure con argomentate deduzioni, un differimento rispetto alla data indicata dalla Azienda di Napoli.

Per i motivi indicati (la Azienda di Napoli che ne decretava la decadenza; le loro condizioni psicofisiche precarie, a causa della incertezza della situazione e della data del trasferimento, ed altro), veniva emesso ex art. 669-sesies n. 2 c.p.c in data 5.12.2018, confermato all'udienza del 28.12.2018, provvedimento di trasferimento.

La causa proseguiva nel merito.

1b. In ricorso e nelle note autorizzate le ricorrenti sottolineano correttamente che: - ambedue le aziende sanitarie riconoscevano la bontà delle domande, ovvero il loro diritto di ottenere il trasferimento, contestando reciprocamente il comportamento dell'avversaria



azienda ospedaliera, alla quale addebitavano ogni responsabilità, - il termine indicato non poteva essere contestato in danno alle due lavoratrici, bensì eventualmente nei confronti dell'azienda sanitaria bolognese di appartenenza che non aveva ottemperato al rispetto del predetto termine normativo, - dal tenore letterale della delibera n. 194 del 22.3.2018 era tuttavia evidente che il " *termine* " giudicato " *perentorio* " altro non era in realtà che una mera scadenza organizzativa interna unilaterale ed ordinatoria, - le motivazioni che spingevano l'azienda sanitaria bolognese a procrastinare la data del trasferimento al giorno 16.12.2018, nonostante avesse già concesso il proprio *nulla osta* preventivo all'esodo, erano del tutto generiche e prive di pregio, e mostravano una " *incomprensibile ostinazione circa l'indisponibilità a voler raggiungere quello che poteva (e doveva!) essere un facile compromesso* ".

Citavano la sentenza del Tribunale del Lavoro di Bologna n. 146/18, Dott. Palladino in una fattispecie analoga, che statuiva che " *la decadenza dichiarata unilateralmente dall'Azienda di destinazione non aveva (e non poteva avere!) alcun supporto normativo* ", onde il provvedimento dichiarativo della decadenza veniva dichiarato illegittimo ed inidoneo ad incidere sul diritto soggettivo del lavoratore ricorrente.

1c. La resistente AOU di Napoli evidenziava in memoria e nelle note autorizzate che: - noncurante del nulla osta incondizionato rilasciato, l'Ospedale bolognese comunicava che il trasferimento sarebbe potuto avvenire solo dall'1.11.2018 con 12 giorni di ferie, o dal 16.12.2018 senza trascinarsi di ferie, - l'AOU Federico II aveva inoltrato, rispettivamente in data 26.3.2018 e 18.4.2018, richiesta di trasferimento dall'AOU Sant'Orsola indicando rispettivamente nel termine dell'1.8.2018 e 1.9.2018 l'ultima data utile per il trasferimento, pena la decadenza delle lavoratrici dal diritto alla mobilità e lo scorrimento della graduatoria, non potendo la procedura *de qua* restare sospesa *sine die* ed in data 22.6.2018 ribadiva l'improcrastinabilità della data, ma l'Ospedale Sant'Orsola confermava la sua posizione - il mancato accordo sulla data del trasferimento era scaturito dalla necessità di garantire l'imparzialità tra tutti i lavoratori vincitori della procedura, non potendo arbitrariamente derogare al termine perentorio individuato dal



bando, - per il danno patrimoniale l'onere della prova grava sull'istante sia per quanto concerne l'*an* che per quanto riguarda il *quantum* e, nel caso specifico, manca ogni quantificazione, - va esclusa la configurabilità del danno morale, in mancanza di reato, stante la piena legittimità del comportamento tenuto, poiché lo scorrimento della graduatoria era atto dovuto.

Infine adduceva, in replica, circa il comportamento processuale tenuto, che era *“comprensibilmente impossibilitata a presenziare personalmente in udienza attesa la molteplicità dei giudizi pendenti e scaturiti dalle diverse procedure di mobilità poste in essere”*. E sottolinea come *“il presunto danno lamentato dalle ricorrenti non avrebbe avuto luogo ove le stesse avessero tempestivamente adito gli organi di giustizia”*.

1d. l'AOU di Bologna sottolineava in memoria e nelle note autorizzate che: - si era riservata già nel nulla osta la possibilità di *“definire la data di decorrenza dell'effettivo trasferimento a successivi accordi tra le aziende interessate”*, e tale nulla osta era stato ritenuto valido da AOU Napoli che aveva ammesso le ricorrenti alla procedura di mobilità senza nulla eccepire, accettando di rinviare a momento successivo l'accordo sulla tempistica di trasferimento, cosa non inibita dal bando di mobilità che prevedeva a pena di esclusione la presentazione di nulla osta non condizionato, ma non l'impegno al trasferimento entro 120 gg dalla richiesta, - in un caso simile (con l'azienda sanitaria di Pescara che aveva ritenuto decaduto dalla procedura un lavoratore) il Giudice aveva ritenuto il nulla osta non condizionato (cosa non in discussione nella fattispecie) e statuito che l'individuazione della data effettiva del trasferimento non poteva produrre effetti estintivi sul diritto del ricorrente - le decorrenze individuate dalla AOU di Bologna erano ampiamente motivate dall'interesse pubblico della continuità assistenziale e tenevano conto delle reali esigenze organizzative interne e delle contingenti necessità, - essendo intervenuto il trasferimento dal 16.12.2018 è cessata la materia del contendere, per cui le spese devono essere liquidate alla luce del principio della soccombenza virtuale o con una compensazione, tenendo conto che la pronuncia cautelare disattende le eccezioni dell'AOU di Napoli ed è conforme alle conclusioni di AOU BO, - in subordine, la



domanda risarcitoria deve essere rigettata nei confronti di AOU BO, che non ha causato il presunto danno, peraltro non provato (18 gg di invalidità temporanea per sarebbero quantificabili in € 847,26 se la inabilità fosse totale) e la richiesta di € 10.000 è abnorme, - che l'istituto della mobilità è oggi disciplinato solo dall'art. 30 del D.Lgs 165/2001 mentre l'art. 19 del CCNL/2001 integrativo del CCNL/99 è divenuto inapplicabile per contrasto con la norma per cui il termine di 120 giorni unilateralmente imposto dall'AOU di Napoli non trova alcuna giustificazione normativa e/o contrattuale.

2. Effettivamente il nodo fondamentale della discussione tra le due aziende sanitarie verteva sull'applicabilità, ritenuta dalla AOU Federico II di Napoli, e contestata dalla AOSP di Bologna, dell'art. 19 del CCNL del 20.9.2001, integrativo del CCNL del 7.4.1999, circa le tempistiche del trasferimento.

Questo Giudice concorda sulla circostanza, sottolineata non solo dalle ricorrenti, ma anche dalla AOU di Bologna, che le ricorrenti, avendo ottenuto il nulla osta ed essendosi collocate utilmente in graduatoria, hanno un vero e proprio diritto al trasferimento. La data effettiva del trasferimento avrebbe dovuto essere individuata preferibilmente in accordo tra le aziende sanitarie, atteso che il termine indicato nell'avviso non sembra perentorio, o persino imposta da una delle due, ma ciò non poteva pregiudicare la posizione delle ricorrenti. Tra l'altro l'AOU di Napoli, nulla obiettando rispetto al nulla osta fornito, aveva implicitamente accettato di rinviare a successivi accordi la definizione della data di decorrenza.

Di certo le ricorrenti non avrebbero potuto essere dichiarate decadute, come ha fatto l'AOU di Napoli (in data 1.8.2018 per _____ e in data 1.9.2018 per _____). addirittura mentre la graduatoria non era ancora esaurita, per cui ben poteva posticipare la presa di servizio (del resto nella delibera n. 599 del 13.9.2018 di autorizzazione allo scorrimento della graduatoria l'AOU di Napoli "ha fissato al 16.12.2018 e al 16.1.2019 la data di presa di servizio" degli ulteriori candidati prevedendo quindi date di immissione in servizio successive e/o contestuali a quelle proposte da AOSP di Bologna).



2a. E' pacifico che la PA, anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, è tenuta al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, come da giurisprudenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite indicata dalle ricorrenti.

Viceversa, nella fattispecie, entrambe le Aziende sanitarie sono parse irragionevoli e non sono riuscite a trovare un accordo, ma solo la AOU di Napoli ha causato loro un danno, dichiarandole ingiustamente decadute.

Tenuto conto della complessità organizzativa pratica legata ad un trasferimento in sede lavorativa a distanza considerevole (la _____ ha documentato, tra l'altro, di avere inviato la disdetta del contratto di locazione della casa di Bologna e la _____ che il proprio marito era stato trasferito all'AOU di Napoli, ma i vari problemi connessi ad una trasferimento sono notori) e dello *stress* relativo alla incertezza sul termine di trasferimento ed addirittura sulla effettività dello stesso (anche questo documentato, ma certamente pacifico e notorio), sembra equo riconoscere, a titolo di risarcimento danni, da parte esclusivamente della AOU di Napoli, la somma richiesta di € 10,000,00 ciascuno (notano le ricorrenti che la liquidazione del danno in argomento sfugge necessariamente ad una valutazione analitica, restando affidata ad apprezzamenti equitativi).

A causa della incertezza sulla data del trasferimento prima e della paventata ingiusta (perché addebitabile non certo alle ricorrenti, ma semmai alla condotta delle resistenti) minaccia di "*decadenza dal diritto al trasferimento*", poi effettivamente deliberata, hanno subito un nocumento professionale e, soprattutto, personale, morale, per il notevole stress da ritenersi provato non solo in quanti certificato, ma perché connaturale in una situazione del genere.

Stress che continua ancora oggi, per l'incertezza del giudizio, non avendo la AOU di Napoli aderito ad una soluzione conciliativa.

Le giustificazioni e la condotta della AOU Di Napoli appaiono infondate e pretestuose, e, come sottolinea correttamente la Azienda di Bologna, non sembra un caso che, come ammette, era "*comprensibilmente impossibilitata a presenziare personalmente in udienza*



attesa la molteplicità dei giudizi pendenti e scaturiti dalle diverse procedure di mobilità poste in essere”.

La AOU di Napoli sottolinea addirittura come *“il presunto danno lamentato dalle ricorrenti non avrebbe avuto luogo ove le stesse avessero tempestivamente adito gli organi di giustizia”*. Ovvero confessa *apertis verbis* di avere tenuto un comportamento dannoso, meritevole di censura in giudizio ed invece di apprezzare la condotta delle ricorrenti che, fiduciose della risoluzione positiva e della condotta corretta da parte delle istituzioni, hanno atteso per quanto possibile prima di reclamare il loro diritto, le accusa, pretendendo che siano le vittime ad avere torto.

Anche per questo motivo la richiesta di un risarcimento di € 10.000, da parte di lavoratrici che, tra l'altro, hanno fatto di tutto per evitare una lite giudiziaria o per trovare una soluzione conciliativa, appare equa.

Anche la condotta iniziale della Azienda di Bologna non va esente da critiche, ma, oltre ad essersi dimostrata conciliativa, almeno in giudizio, la stessa aveva preventivamente segnalato la questione ed ha motivato la propria posizione che peraltro provocava solo un breve differimento, non una revoca, del trasferimento, differimento che le ricorrenti accettavano.

3. Le spese del giudizio, che possono essere compensate nei confronti AOU di Bologna, tenuto conto di quanto sopra esposto, come in dispositivo liquidate, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e respinta, in accoglimento del ricorso, così provvede:

- accerta il diritto al trasferimento definitivo delle ricorrenti e
presso la resistente Azienda Ospedaliera Universitaria 'Federico II' di Napoli con decorrenza giuridica dal 16.12.2018 o data prossima ritenuta dalla Azienda;



- condanna la resistente Azienda Ospedaliera Universitaria 'Federico II' di Napoli, in persona del suo rappresentante legale, al risarcimento dei danni subiti dalle ricorrenti che quantifica in via equitativa in € 10.000,00 ciascuna;
- compensa le spese del giudizio nei confronti della resistente Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola – Malpighi, e condanna l'Azienda Ospedaliera Universitaria 'Federico II' di Napoli, al pagamento, in favore delle ricorrenti, delle spese del giudizio, ivi comprese quelle della fase cautelare, che liquida in complessivi _____ per compensi, _____ per C.U. (ed _____ per C.U. anche per la fase cautelare), oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa.

Bologna, il 22.7.2020.

Il Giudice

Emma Cosentino

